

**PROTOCOLLO DI INTESA SULLA
DISCIPLINA DELL' APPRENDISTATO**

D.LGS 276/03

TRA

- La Regione Molise, rappresentata dall'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale – Prof.ssa Angiolina Fusco Perrella - assistita dal Direttore Generale Dott. Antonio Francioni

E

- le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale (CGIL, CISL, UIL, UGL, ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DEL MOLISE, CONFCOMMERCIO, CNA, COLDIRETTI, CONFCOOPERATIVE MOLISE)

LE PARTI

preso atto che

- la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 in materia di occupazione e mercato del lavoro ed il Decreto Legislativo di attuazione del 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni intervengono sulla materia dell'apprendistato, introducendo tre tipologie, secondo le previsioni degli articoli 48, 49 e 50 del decreto stesso;
- l'attuazione delle nuove norme è subordinata alle regolamentazioni rimesse alla legislazione nazionale e regionale e alla contrattazione collettiva, secondo le rispettive competenze indicate dal D.Lgs n.276/2003;
- la Regione ha il compito, alla luce delle nuove norme introdotte dal D.lgs. n. 276/03, di definire con legge, di intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, la disciplina regionale in materia di apprendistato;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Premessa

La Regione e le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito di politiche integrate del lavoro dirette a favorire l'inserimento qualificato nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, la qualità del lavoro e la capacità competitiva delle imprese, si impegnano a promuovere lo sviluppo dell'apprendistato in tutte le forme disciplinate dagli articoli 47 – 53 del D.lgs. n. 276/2003, secondo le indicazioni del presente protocollo d'intesa.

La Regione e le organizzazioni firmatarie si danno reciprocamente atto che il presente protocollo costituisce assolvimento degli obblighi di consultazione e di intesa previsti dal D.lgs. 276/2003.

1) CONTENUTI GENERALI

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) **“formazione formale”** la formazione svolta in un ambiente strutturato e organizzato, attuata mediante una specifica progettazione, con esiti verificabili e certificabili e assistita da figure professionali in possesso di specifici requisiti verificabili
- b) **“formazione non formale”**: la formazione attuata principalmente per affiancamento in contesto produttivo, organizzata per obiettivi e tesa a conseguire l'apprendimento di abilità tecnico-operative definite nel piano formativo individuale;

c) **"piano formativo individuale"**: il documento che, parte integrante del contratto di apprendistato, definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale dell'apprendista e indica gli obiettivi formativi in termini di competenze richieste. Il piano formativo individuale deve essere elaborato in coerenza con i profili formativi regolamentati dalla Regione, tenendo conto delle competenze possedute dall'apprendista;

d) **"profilo formativo"**: l'insieme degli obiettivi e standard formativi e delle relative aree di contenuto che concorrono al conseguimento di un profilo professionale.

1.2 TUTOR AZIENDALE

- Il tutor aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone inquadrare ad un livello contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato, che svolgono attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista ed hanno un'esperienza lavorativa di almeno tre anni. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutore aziendale può essere il titolare dell'impresa stessa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.

- Il tutor aziendale è il garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione interna all'impresa, partecipa alla definizione del piano formativo individuale, affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo curando la formazione non formale interna all'impresa, prevista nel piano formativo individuale, favorisce l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa ed esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa attestazione rilasciata dall'impresa.

- Ciascun tutore aziendale può affiancare non più di cinque apprendisti.

- Il tutor aziendale viene formato a tale ruolo attraverso percorsi formativi di durata non inferiore a quella prevista dalla Regione nel regolamento alla legge e a quella eventualmente aggiuntiva prevista dalla contrattazione collettiva, finalizzati allo sviluppo di alcune competenze minime quali: la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza, la comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione, la gestione dell'accoglienza e dell'inserimento degli apprendisti in azienda nonché delle relazioni con i soggetti esterni all'azienda e la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.

2) APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE (art. 48 D.Lgs 276/03)

2.1 FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

- L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, consentendo l'assolvimento dell'obbligo formativo.

- Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi con soggetti tra i sedici anni compiuti e i diciotto anni non compiuti, che non abbiano ancora completato il percorso formativo.

2.2 DURATA E CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE

- L'attività di formazione esterna all'impresa è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente ed ha una durata, in coerenza con la qualifica da conseguire, pari a duecentoquaranta ore medie per ogni anno di durata del contratto, articolate secondo modalità e contenuti rispondenti ai diversi livelli di formazione posseduti dagli apprendisti al momento dell'avviamento al lavoro.

- La formazione esterna all'impresa è svolta presso le istituzioni formative, accreditate secondo le modalità previste nel regolamento alla legge.

Le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Giunta Regionale, sono stabilite nei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendali da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

2.3 PROFILI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- La Giunta regionale definisce, secondo le modalità previste dall'art. 48 del D.Lgs. 276/2003, i profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.



Handwritten notes and signatures on the right margin:
Tudolo
WJX
Cesario
Domenico
1.5.2003
Cesario
Domenico
1.5.2003
Cesario
Domenico
1.5.2003

3) CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

3.1 FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

- Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, al fine di accrescere la professionalità dell'individuo e di farlo diventare un lavoratore qualificato.

- Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi con soggetti dai 18 ai 29 anni d'età, secondo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto D.Lgs n. 276/ 2003. Il contratto può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3.2 PROFILI FORMATIVI E FORMAZIONE FORMALE

- La Giunta Regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, regola i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle disposizioni contenute nell' articolo 49, commi 5 del D.lgs. n. 276/2003.

- I profili formativi sono descritti per competenze ed attività, in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni e con riferimento a quanto previsto dai CCNL.

- Le ore annue di formazione formale interna o esterna all'impresa sono pari ad almeno centoventi realizzabili come media nell'arco dell'intera durata del rapporto di apprendistato.

- La formazione formale è svolta:

- a) all'esterno dell'impresa nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, dell'università e delle strutture formative, accreditate secondo le modalità previste nella regolamentazione alla legge;
- b) all'interno dell'impresa con capacità formativa, di norma in locali distinti da quelli prevalentemente destinati alla produzione e secondo le regolamentazioni dei contratti collettivi di cui all'art.49, comma 5 lettera b del D.Lgs n.276/2003.

- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 276/2003, le imprese per realizzare la formazione formale interna, sono tenute ad avere la disponibilità di:

- a) luoghi, attrezzature e macchinari idonei al profilo formativo di riferimento, conformi alle normative vigenti e adeguati alle dimensioni aziendali;
- b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale;
- c) tutori aziendali appositamente formati.

- Le modalità di verifica anche preventiva della capacità formativa dell'impresa sono stabiliti dalla Giunta regionale d'intesa con le parti sociali, ai sensi del regolamento alla legge.

3.3 CERTIFICAZIONE

- Al termine del percorso formativo previsto dal piano formativo individuale, l'apprendista consegue l'attestazione delle competenze da parte dell'impresa e, sulla base dei risultati raggiunti nell'intero percorso di formazione, il ~~eventuale~~ riconoscimento da parte dell'impresa stessa della qualifica professionale ai fini contrattuali.

- Le modalità di certificazione delle competenze acquisite e di registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino sono definite dalla Giunta Regionale tenendo conto della sperimentazione nazionale in atto, sperimentazione alla quale partecipa anche la Regione Molise.

4) CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

4.1 FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

- L'apprendistato alto è finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario, di una laurea o di un diploma di specializzazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 17 maggio 1999, n.144, integrando la formazione in azienda con la formazione erogata da una istituzione scolastica secondaria, da una università, o da altre strutture formative.

- Il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione può essere stipulato tra datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, e soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il contratto può essere stipulato anche con soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età qualora abbiano assolto l'obbligo formativo attraverso il conseguimento di un titolo di studio secondario superiore o di una qualifica.



4.2 UTILIZZO SPERIMENTALE DEL CONTRATTO

- La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 276/2003, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di istruzione dei giovani.
- La Giunta Regionale promuove intese con università, istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato.
- Nell'ambito delle intese suddette si definisce, la durata del percorso per l'acquisizione del titolo di studio e le modalità di articolazione della formazione.

4.3 CERTIFICAZIONE

Al termine del percorso formativo previsto dal piano formativo individuale, l'apprendista può conseguire un diploma di livello secondario, una certificazione di istruzione tecnica superiore un titolo universitario o di alta formazione secondo quanto previsto dagli accordi stipulati

5) REGOLAMENTAZIONE E SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE

5.1 SOSTEGNO E QUALIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE

- La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, definirà i criteri e le modalità di contribuzione al finanziamento della formazione formale degli apprendisti e dei tutori aziendali, nei limiti delle risorse annualmente stanziare
- Al fine di rafforzare i percorsi di inserimento lavorativo dei giovani, la Regione può concedere incentivazioni economiche alle imprese per la trasformazione dei contratti di apprendistato, nel corso o al termine degli stessi, in rapporti a tempo indeterminato, secondo i criteri e le modalità individuati nella regolamentazione di cui all'art. 15.
- Condizione per il riconoscimento dei contributi e degli incentivi di cui ai commi 1 e 2 è l'applicazione da parte del datore di lavoro del CCNL stipulato dalle associazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- La Regione promuove la qualità e la diffusione di un'adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso:
 - a) l'integrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di apprendistato;
 - b) la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;
 - c) il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonché azioni di assistenza tecnica da realizzarsi, anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.


5.2 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE IN APPRENDISTATO


- L'attuazione della legge sarà disciplinata con uno o più regolamenti, emanati dalla Giunta Regionale d'intesa e con il concorso delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano regionale secondo le modalità di cui al D.Lgs 276/2003, che prevedono in particolare:
 - a) le modalità di definizione dei profili formativi e del repertorio regionale delle professioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 52 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 - b) le modalità per la costituzione dell'anagrafe regionale degli apprendisti e per la verifica di conformità dei piani formativi individuali ;
 - c) i criteri e le modalità di accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna;
 - d) le modalità per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese;
 - e) i requisiti del tutore aziendale e la durata della formazione;
 - f) le modalità per la realizzazione delle attività formative in apprendistato da parte dei soggetti esterni accreditati, nonché le modalità di coordinamento tra i medesimi e le imprese, per lo svolgimento della formazione formale;













- g) i criteri e le modalità di partecipazione al finanziamento delle attività formative rivolte agli apprendisti ed ai tutor aziendali;
- h) l'entità degli incentivi economici per la trasformazione dei contratti di apprendistato in rapporti a tempo indeterminato nonché i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle incentivazioni;
- i) le modalità per l'accertamento dei risultati formativi conseguiti al termine dell'apprendistato, per la certificazione delle competenze relative alla formazione formale e a quella non formale e di riconoscimento dei relativi crediti, nonché le modalità di registrazione sul libretto formativo;
- j) il monitoraggio delle attività di formazione in apprendistato e la collaborazione all'attività di vigilanza, fermi restando le funzioni e i compiti ispettivi in materia di lavoro.

6) MONITORAGGIO E CONTROLLO

- La Regione Molise assicura il monitoraggio dell'apprendistato sul territorio regionale e redige appositi rapporti periodici che presenta almeno una volta all'anno alla Commissione Regionale Tripartita.
- La Giunta regionale definisce indirizzi e criteri per l'esercizio, da parte dell'Assessorato al Lavoro, delle funzioni di verifica e controllo delle attività di formazione (con particolare riferimento alla distinzione tra quella formale e quella informale) in apprendistato finanziate con risorse pubbliche.
- La Regione, d'intesa e nell'ambito delle rispettive competenze, può concordare iniziative con le amministrazioni pubbliche competenti in materia di vigilanza e controllo sul lavoro al fine di assicurare il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.

7) NOTA AGGIUNTIVA

La Regione si impegna a reperire risorse adeguate al finanziamento della formazione per l'apprendistato e alle misure di incentivazione economiche alle imprese. Per il biennio 2007-2008, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari ad € 1.032.000,00 si provvede con gli stanziamenti ricompresi nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) 295 del Bilancio Regionale - cap. 37435. Detto importo sarà incrementato per il biennio in questione e per i successivi anni, con ulteriori fondi comunitari, statali e regionali.

proprio
che

LETTO E SOTTOSCRITTO

Regione Molise

Angiolino Fusco

Associazioni:

C.G.I.L. FIRMA INTESA CON DICHIARAZ. A VERBALE ALLEGATA

Lucio Orsola

C.I.S.L.

[Signature]

U.I.L.

U.G.L.

[Signature]

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

[Signature]

CONFCOMMERCIO

[Signature]

C.N.A.

[Signature]

COLDIRETTI

[Signature]

CONFCOOPERATIVE

Colteo Domenico

Campobasso, li 14 giugno 2007

Dichiarazione o verbale.

La CGIL realizza, per sottoscrivendo il presente accordo, sottolinea la necessità di affermare, come principio essenziale nelle definizioni di formazione formale, che queste, per svolgersi in luoghi di lavoro non destinati alle produzioni, dove altresì esse svolte, al di fuori dei processi produttivi, affermando, in questo modo, che le formazioni formali, per se svolte in azienda, è il ~~percorso~~ ^{percorso} attraverso il quale l'apprendente acquisisce ^{anche} le competenze legate ai processi produttivi dell'azienda, ma durante le stesse non viene in alcun modo inserito nei processi produttivi. Si ravvisa, ~~peraltro~~ ^{peraltro} altresì, la necessità di sottoscrivere l'Intesa tra le Associazioni datoriali e Partecipazioni, le dove dette misure non è regolata dai CCNL.

PER LA CGIL REALIZARE
Lucio Altare